



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 421

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 18 giugno 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 15

Plenaria (pomeridiana) » 18

5^a - Bilancio:

Plenaria » 21

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 22

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 28

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 31

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria (1^a antimeridiana) *Pag.* 37

Plenaria (2^a antimeridiana) » 38

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Comitato mafie » 46

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 47

Ufficio di Presidenza » 48

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 49

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali** *Pag.* 51

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 giugno 2015.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), che svolge le proprie argomentazioni difensive in merito agli aspetti inerenti al documento in esame.

Pongono domande all'audito i senatori CASSON (*PD*), Mario FERRARA (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*), ALICATA (*FI-PdL XVII*), GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*), LO MORO (*PD*), FUCKSIA (*M5S*), BUCCARELLA (*M5S*) e GIARRUSSO (*M5S*) e il PRESIDENTE relatore.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) risponde ai quesiti.

Dichiarata chiusa l'audizione del senatore Azzollini e congedato lo stesso, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(Doc. IV-bis, n. 2) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giulio Tremonti nella sua qualità di Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore nonché dei signori Enrico Vitali, Pier Francesco Guarguaglini e Alessandro Pansa

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 6 maggio e proseguito nella seduta del 20 maggio 2015.

Il PRESIDENTE relatore illustra la propria proposta conclusiva sul documento in titolo, evidenziando preliminarmente che l'art. 96 Cost., nel testo originario, stabiliva che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri fossero posti in stato d'accusa (innanzi alla Corte costituzionale: art. 134 Cost., nel testo storico) dal Parlamento in seduta comune per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. L'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (*Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale*), a tale scopo aveva istituito una Commissione parlamentare, cui la legge 25 gennaio 1962, n. 20 (*Norme sui procedimenti e giudizi di accusa*), aveva poi conferito poteri di apprezzamento della effettiva natura del reato e poteri di indagine.

In un simile contesto normativo, la giurisdizione ordinaria era esclusa da ogni competenza in merito al procedimento, del quale infatti era tenuta a spogliarsi definitivamente, non appena avesse ravvisato la ministerialità del reato (art. 10 della legge n. 20 del 1962). Si poteva allora concludere che la Costituzione avesse inteso dar luogo ad un'ipotesi di garanzia nell'ambito dell'ordinamento giuridico, il cui fulcro riposava sulla integrale sottrazione del reato ministeriale alla giurisdizione comune.

Il legislatore costituzionale del 1989 si è invece incamminato verso la direzione opposta, optando per la piena riespansione della giurisdizione comune, al di fuori dei soli limiti eccezionali suggeriti dalla ragione giustificatrice degli istituti di giustizia politica. A fronte di un reato ministeriale, infatti, spetta oggi pur sempre ad un organo della giurisdizione ordinaria, ovvero al Tribunale dei ministri, cumulare funzioni inquirenti e giudicanti, al fine di radicare successivamente, se del caso e previa autorizzazione parlamentare, il giudizio davanti ad un giudice comune, e secondo l'ordinario rito processuale.

Il legislatore costituzionale ha ritenuto opportuno non già privare l'ordine giudiziario dei suoi compiti istituzionali, ma realizzare in seno ad esso un meccanismo procedimentale, giudicato particolarmente incisivo, ove si cumulassero nel medesimo organo funzioni inquirenti e giudicanti, sia per effetto della tradizione repubblicana incentrata, con analoghe modalità, sulla Commissione parlamentare inquirente, sia per istituire un

privilegiato canale di raccordo con il Parlamento, sia per destinare ad un soggetto di eccezionale natura poteri «eccezionalmente ampi» (sentenza n. 403 del 1994), di difficile inserimento nel corpo dell'ordinaria procedura penale. Alla base della creazione del Collegio previsto dalla legge costituzionale si pone dunque non l'insussistente terzietà rispetto al potere giudiziario, al quale appartiene strutturalmente anche il Tribunale dei ministri, ma l'obiettivo cumulo di funzioni, altrimenti da ripartirsi secondo criteri di separazione tra giudice e pubblico ministero.

L'art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 obbliga il pubblico ministero che abbia acquisito una notizia di reato a carico del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di un ministro, ad attivarsi, perché il procedimento sia assegnato al collegio di cui al successivo art. 7 (cd. Tribunale dei Ministri), in modo che, tramite quest'ultimo, il competente ramo del Parlamento possa interloquire nella fattispecie, difendendo le proprie attribuzioni. La disciplina stabilita in tema di procedimento per i reati di cui all'articolo 96 Cost. riserva, dunque, al collegio per i reati ministeriali la competenza a stabilire la natura (ministeriale o comune) dei medesimi, con previsione strumentale ad assicurare il necessario e tempestivo coinvolgimento della Camera competente, per permetterle di adottare le valutazioni di propria spettanza, garantendo in tal modo l'esercizio delle attribuzioni costituzionali di cui essa è titolare.

L'intervento della Camera competente, il cui sindacato può e deve essere limitato all'apprezzamento, in termini insindacabili se congruamente motivati, della sussistenza dell'interesse qualificato a fronte del quale l'ordinamento stima recessive le esigenze di giustizia del caso concreto, non configura un procedimento volto a contrastare intenti persecutori della magistratura nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero di un ministro – ciò che sarebbe possibile immaginare solo nel caso di «*edificazione di un filtro all'azione giudiziaria, che si attivi ogni volta che il membro del Governo sia soggetto ad indagine penale*» –, piuttosto di un potere attribuito alle Camere finalizzato alla salvaguardia dell'apprezzamento dell'interesse previsto dall'art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989 (che cioè l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo), congiunto alla preliminare delibazione circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale.

Anche per questa ragione (il collegamento cioè prospettico con la possibile emersione di una ragione alternativa di tipo politico costituzionale, capace di introdurre una garanzia penale) non è peraltro sufficiente ad incardinare la competenza riservata al Tribunale dei ministri la sola qualità soggettiva dell'autore del fatto, ma è viceversa necessaria che si tratti de «i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione», ovvero di reati commessi nell'esercizio delle funzioni. Il che significa che un illecito penale acquisisce carattere ministeriale non in ragione della sola qualifica rivestita dall'autore di esso – ciò che altrimenti disegnerebbe i contorni di un odioso privilegio personale – ma in ragione di una viola-

zione della funzione, che dunque costituisce la ragione e il fondamento della prerogativa costituzionale, e per esso, dell'iter procedimentale disegnato dalla legge costituzionale del 1989.

Non a caso, fin dalla sentenza n. 125 del 1977, la Corte costituzionale ha evidenziato che nella configurazione del reato ministeriale «prevalde l'elemento oggettivo su quello soggettivo» e tale principio, volto ad assicurare l'esigenza di preservare l'integrità della funzione e non certo del soggetto titolare della funzione, «è stato affermato in tutti i casi in cui la Costituzione prevede forme di immunità, sia che si tratti delle garanzie dei membri del Parlamento (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), o del Consiglio regionale (sentenza n. 289 del 1997), sia che venga in gioco la responsabilità penale del Capo dello Stato (sentenza n. 154 del 2004) o il fondamento costituzionale che assiste l'immunità sostanziale dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni (sentenza n. 148 del 1983), sia che, infine, venga in questione proprio la responsabilità per reato ministeriale (sentenza n. 6 del 1970). Da ultimo, si è anzi precisato che esso trova applicazione tutte le volte che, in ragione di una prerogativa costituzionale, vengano introdotte nell'ordito legislativo primario norme di deroga rispetto al comune regime processuale, giacché «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004). La deviazione dalle ordinarie regole processuali è tollerata, quanto alla posizione del titolare di un organo costituzionale, «solo per lo stretto necessario» (sentenza n. 262 del 2009), e, al di fuori di simile limite funzionale, scade in prerogativa illegittima, se priva di espressa copertura costituzionale (sentenza n. 23 del 2011). «Le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali», si profilano perciò indefettibili, non appena sia stato valicato il confine della immunità (sentenza n. 225 del 2001; in seguito, sentenze n. 451 del 2005, n. 284 del 2004 e n. 263 del 2003).» (cit. Corte costituzionale, n. 87 del 2012).

In sostanza «Non vi è dubbio che la Costituzione abbia inteso riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri stessi una forma di immunità in senso lato, consentendo alla Camera competente di inibire l'esercizio della giurisdizione in presenza degli interessi indicati dall'art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, e dando vita ad uno speciale procedimento che si innesta nell'ambito delle peraltro persistenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Ma l'unica lettura di questa garanzia compatibile con le premesse appena svolte consiste nel limitarne l'area al campo dei soli reati commessi nell'esercizio delle funzioni».

Una volta emersa la ministerialità del reato, in ragione come detto della funzione ministeriale deviata verso presunte finalità illecite, e secondo il primo apprezzamento che compete agli organi ordinari della giurisdizione penale, le attività inquirenti proprie del pubblico ministero e le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono immediatamente concentrate presso il Tribunale dei ministri (art. 8 della legge cost. n. 1 del

1989; art. 1 della legge n. 219 del 1989), il quale non incontra alcun vincolo nella precedente qualificazione del fatto e ben può concludere che il reato è invece comune, disponendo l'archiviazione c.d. asistemica e trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscerne (art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989; art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989).

Nel caso invece in cui il Tribunale accerti la natura ministeriale del reato, vale a dire l'esercizio funzionale della carica ministeriale, e non ravvisi alcuna delle cause di cui all'art.2 della legge 219/1989 (che cioè «*la notizia di reato e' infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato e'estinto, se il fatto non e' previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso*»), «*trasmette gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al presidente della camera competente ai sensi dell'articolo 5.*».

Il recinto delle attribuzioni riservato al ramo del Parlamento, una volta pervenuta la comunicazione dal Procuratore della Repubblica, ai sensi degli artt.5 e 8 della legge n.1/1989, conosce tre possibili soluzioni: può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e tuttavia negare l'autorizzazione susseguente sulla scorta dei requisiti ex art.9, terzo comma; può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale e concedere l'autorizzazione a procedere con rimessione degli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti; infine, può disconoscere la natura ministeriale del reato e disporre la restituzioni degli atti alla AG precedente affinché il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

Circa il reato contestato al Ministro Giulio Tremonti nel capo di accusa, la funzione dell'organo giuntale non è quella di prendere posizione sulle antitetiche prospettazioni mosse dalla accusa e dalla difesa, prendere partito cioè sulla maggiore o minore plausibilità di un punto di vita anziché un altro, operazione questa che presuppone, evidentemente, la celebrazione di una fase processuale articolata e complessa diversa dal sindacato demandato alla Giunta prima, e al ramo del Parlamento poi.

La Giunta, seguendo un rigoroso approccio procedimentale, è chiamata invece a verificare se il fatto contestato sia sussumibile nelle forme di un reato ministeriale, se cioè sia possibile accertare che il fatto sia stato commesso nell'esercizio della funzione ministeriale; una volta accertata tale preconditione, è infine chiamata a verificare se il fatto commesso, avente natura ministeriale, possa dirsi scriminato dalla sussistenza di ragione di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero da una ragione per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Accertate tali due condizioni, seguono le determinazioni consequenziali.

Preliminare alla verifica delle condizioni di guarentigia penale dettate dall'art.9, terzo comma, legge 1/1989, è la verifica della coincidenza funzionale del fatto con la carica di Ministro, se cioè il fatto possa dirsi com-

messo nel periodo in cui il sen. Tremonti ricopriva la carica di Ministro e in ragione di tale carica di governo. Come più volte detto la qualifica soggettiva non è sufficiente alla configurazione di un reato ministeriale e alla applicazione della procedura speciale di rango costituzionale. Occorre infatti che il fatto sia riconducibile all'esercizio della funzione, la quale costituisce al contempo la causa e la ragione della normativa derogatoria. In termini stringenti: la funzione deve aver *originato* l'illecito; la funzione deve poter *spiegare* l'illecito.

Il caso di specie presenta una insolita complessità legata al fatto che il capo di imputazione è costruito su una ipotesi corruttiva la cui consumazione viene fatta coincidere con il pagamento del prezzo della corruzione, vale a dire il 2.02.2009, data dell'ultima *trance* di pagamento dell'accordo corruttivo; dal testo del medesimo capo di incolpazione, e ancora più chiaramente dalla relazione del Tribunale dei Ministri allegata alla richiesta di autorizzazione a procedere, si evince tuttavia uno scollamento cronologico fra la promessa e la corresponsione della somma pari a circa 2,5 milioni di euro; in particolare, nella prima deliberazione collegiale, tale complessità temporale emerge nella parte immediatamente precedente il disposto finale, ove il Tribunale ministeriale accenna a condotte precedenti la definitiva consumazione del reato, compiute in epoca anteriore alla assunzione del ruolo ministeriale e, tuttavia, ritenute dal medesimo Collegio non idonee ad anticipare la data di consumazione del reato e ad escludere la natura ministeriale del reato.

Tale convincimento viene spiegato dal Tribunale in forme autorevoli e preziose: ai sensi di una autorevole pronuncia a Sezioni unite, precisamente la n.15208 del 2010, si conviene che il delitto di corruzione possa perfezionarsi con la promessa ovvero con la dazione di una utilità illecita, tuttavia nel caso in cui persistano entrambe le condotte, la pattuizione sia cioè seguita dalla dazione, sia solo tale ultimo atto a determinare la lesione dell'offesa tipica e per essa la consumazione del reato.

Trasferito il ragionamento nel caso di specie la logica motivazionale è così sintetizzabile: se anche il senatore Tremonti ha pattuito la dinamica corruttiva prima di diventare Ministro (e in realtà – stando a quanto si intravede nella idea accusatoria – confidando esattamente su questa quasi-certa assunzione di carica di governo), la ultima dazione illecita si colloca in un arco temporale in cui era certamente Ministro delle finanze e dunque il reato possiede certamente una natura ministeriale.

Il punto di vista appena citato muove, come detto, da una esegesi puntuale del dato normativo confortato da una autorevole indirizzo di legittimità, ed accede ad un ragionamento che consente di differenziare l'inizio del fatto illecito dal suo esaurimento fattuale e dunque giuridico: inizio, permanenza e cessazione *id est* consumazione del reato restano concetti scindibili, ed è possibile – secondo questa interpretazione – che un fatto di corruzione si attualizzi durante un periodo di tempo differente da quello in cui il medesimo fatto abbia avuto origine. La data di consumazione è tuttavia quella finale, e non quella iniziale.

Sulla data iniziale permane in verità una complessità di ragionamento che il punto di vista della Accusa, e quella del Collegio ministeriale, sembrano cogliere senza però svilupparne le potenzialità ricostruttive. Sembra cioè intravedersi una doppia complessità ricostruttiva: l'inizio antecedente alla assunzione della carica di governo rompe la corrispondenza cronologica con la funzione ministeriale, ma non anche quella funzionale, dal momento che l'accordo corruttivo coinvolge una figura politica non ancora divenuta ministro, ma certamente e univocamente destinato a ricoprire tale funzione governativa; infine – argomento anch'esso non adeguatamente sviluppato – la pattuizione illecita è collocabile nel giorno 8 maggio 2008, data di sottoscrizione dell'*apparente* accordo professionale ma anche medesima data del giuramento del ministro Tremonti: da cui poi la necessità, come detto inespressa, di posizionare non solo nel giorno, ma anche nell'ora, il *tempus* dell'accordo corruttivo.

Entrambe queste due logiche ricostruttive non trovano spazio nella richiesta di autorizzazione a procedere pervenuta alla attenzione dell'organo giuntale: alla obiettiva e non sviluppata fragilità formale del ragionamento fondato sul progetto corruttivo, asseritamente basato sulla previsione di nomina ministeriale, ma non supportato da alcun dato fattuale, fa il paio il difetto della valorizzazione della coincidenza del dato cronologico, senza che sia allo stato dato comprendere quale dei due momenti formali (accordo professionale *versus* nomina ministeriale) sia avvenuto prima dell'altro, in guisa da contestualizzare e datare *ad horas* la dinamica corruttiva: il progetto delinquenziale meriterebbe una dimostrazione che, allo stato, non può essere garantita, in modo da superare la soglia di ragionevole plausibilità non sufficiente a fondare un pronunciamento che l'organo politico deve prospettare sulla base del dato materiale deprivato di prognosi di ragionevolezza o fondatezza che seguitano alla fase processuale vera e propria, sconosciuta nelle intime variabili procedurali.

Il Tribunale valorizza, e dunque sottopone, alla riflessione giuntale il punto di vista che evidentemente ritiene prevalente ed esclusivo: il momento genetico della corruzione si colloca in un periodo anteriore alla assunzione della funzione di governo; ma segue in un momento successivo, e pertanto, a voler utilizzare la semantica penalistica, il reato si consuma in un periodo durante il quale il Ministro Tremonti ha già assunta tale funzione politica. Ed è quanto basta perché sia garantita la corrispondenza funzionale con il reato ministeriale.

Il ragionamento che deve guidare la riflessione dell'organo giuntale è in parte differente da quello più propriamente tecnico, seguito dalla Autorità giudiziaria. Non si tratta cioè di interrogarsi sul *tempus commissi delicti*, di riflettere sul tessuto linguistico della norma e sulla interpretazione offerta dalle pronunzie di legittimità, a partire da quella autorevole *ut supra* indicata, e dai successivi arresti che muovono da preoccupazioni legaliste di tipo processuale (come ad esempio l'individuazione del giudice competente: così Cass. pen. Sez. VI, 28/11/2014, n. 50078 (rv. 261540)) e pur riconoscono decisioni in parte divergenti (Cass. pen. Sez. VI, 25/02/2013, n. 13048 (rv. 255605)), si tratta invece – nel medesimo solco lo-

gico tracciato dalle pronunce costituzionali – di sostare sulla funzione ministeriale e indagarne o scoprirne la lealtà comportamentale alla luce dei parametri di garanzia punitiva disegnati dall'art.9 della legge costituzionale.

La Giunta è chiamata, in altre parole, a cercare di comprendere se la condotta illecita possa essere stata indotta, sul piano genetico, da una concorrente valutazione di opportunità sistemica che ne consigliasse l'assunzione a dispetto della pur coeva valutazione di illiceità punitiva applicabile dall'ordinamento penale.

A dispetto del ragionamento giuridico, condotto sui binari del tecnicismo esegetico, e sulla nozione di consumazione del reato, il ragionamento politico istituzionale deve concentrarsi esattamente sulla ragione fondativa dell'illecito ministeriale, muovere cioè dall'impulso delinquenziale e indagarne le ragioni politiche che eventualmente ne hanno guidato la genesi, sapendo persino di poter sovrapporre questa analisi *escatologica* sulla concorrente (e divergente) valutazione penologica. Per il sistema costituzionale conta, insomma, la causa prima del ragionamento deviante, e se tale causa prima appartenga o meno ad una dinamica psichica di soggetto che nell'esercizio delle funzioni, abbia deviato dalla logica ordinaria per accedere ad un ragionamento delinquenziale che il sistema costituzionale, a certe condizioni, consente *eccezionalmente* di non punire, sebbene certamente e pienamente rilevante dal punto di vista penale.

Facendo assolutamente tesoro delle argomentazioni presenti nella pronuncia delle Sezioni unite, preoccupata di rifiutare *«la tesi secondo cui la consumazione si collocherebbe al momento di perfezionamento dell'accordo, relegando la dazione effettiva, rateizzata o meno, nell'area del post factum non punibile»*, *«l'approfondimento dell'offesa tipica e lo spostamento in avanti del momento consumativo»* lasciano chiaramente intendere come l'inizio della dinamica delittuosa si collochi già nella promessa illecita, punto di partenza di un fatto illecito che può allungarsi ed accogliere la dazione, come pure restare fermo al momento di stipula dell'accordo illecito. Se la dazione non può essere espunta dal fatto corruttivo, non può certamente esserlo la pattuizione corruttiva, la quale, *«concorrendo sostanzialmente entrambe, in progressione, al completamento della fattispecie criminosa in tutti i suoi aspetti»*, appartiene a pieno titolo ad una dinamica delinquenziale eventualmente protratta nel tempo o, nelle parole della Cassazione, eventualmente progressiva *«verificandosi una sorta di passaggio necessario da un minus (la promessa) ad un maius (la dazione), e risultando offeso con gravità crescente un medesimo bene giuridico.»*

Il punto non è, per quello che deve riguardare la riflessione Giuntale, se l'incarico professionale sia stato o meno eseguito, se cioè l'incarico professionale di cui alla formalizzazione del 8.05.2008 sia stato in effetti portato a compimento ovvero abbia rappresentato la copertura formale di una dazione illecita (come ha motivo di ritenere la Procura di Milano), meno che mai se il sen. Tremonti, una volta divenuto Ministro, avesse o meno l'obbligo giuridico di non prendere parte ad alcuna decisione com-

promessa da un sottostante conflitto di interessi, il punto è se l'accordo corruttivo e/o la dazione possa(no) avere una giustificazione nei termini indicati dalla legge costituzionale, sia(no) cioè spiegabili come forma indubbiamente anomala ed eccezionale di «*tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante*» ovvero come forma, parimenti anomala ed eccezionale, di «*perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo*». Strano a dirsi ma una corruzione, e più in genere un fatto illecito, potrebbero avere una spiegazione «costituzionale», improbabile quanto alla dazione di denaro, possibile quanto alle ragioni di un accordo illecito a prescindere dalla utilità economica che l'accordo ha determinato.

Che utilità costituzionale potrebbe mai avere la dazione/ricezione di denaro di un Ministro della Repubblica? Quale giustificazione superiore potrebbe mai introdurre il titolare di un Dicastero per la promessa o riscossione di una somma di denaro non dovuta e non esigibile. Diversamente per l'accordo corruttivo, a prescindere dalla susseguente utilità economica, che introduce una *circostanza* interna alla dinamica consumativa, ma irrilevante quanto alle possibili (e forse anche improbabili) argomentazioni difensive. Senza dubbio l'incarico professionale è il *medium* attraverso il quale il percipiente ottiene l'utilità economica, ma è anche il fatto che sostanzia – nella idea accusatoria – l'accordo corruttivo e dà origine ad una pretesa economica apparentemente legittima, ma viziata dalla finzione contrattuale sulla quale pure devono essere parametrati gli indici di garanzia penale previsti dalla legge costituzionale.

In questa logica funzionalista, legata alla funzione ministeriale e agli indici rivelatori di opportunità scriminante, non può non evidenziarsi come l'incarico professionale di cui alla dichiarazione di incarico del 8.05.2008 sia stato preceduto da una attività professionale dello studio Vitrax a vantaggio del cliente Finmeccanica già in epoca precedente alla formale assunzione della funzione ministeriale. La presenza di una corrispondenza nei giorni 24.04.2008, 30.04.2008 e 3.05.2008, benché non interpretabile come perfetta e effettiva esecuzione dell'incarico professionale, sebbene dunque inquadrabile, secondo la prospettiva accusatoria, come mera copertura formale per una dazione legata ad una motivazione apparentemente lecita (l'incarico professionale) ma mera giustificazione di una motivazione sostanzialmente illecita (la pattuizione corruttiva), e sebbene leggibile nella non espressa progettualità delinquenziale a vantaggio di un quasi-certo-Ministro, evidenziano chiaramente come l'eventuale accordo corruttivo, semmai esistente, sia preesistente alla assunzione del ruolo governativo, quand'anche, come detto, previsto e prevedibile.

Nella cronologia dei fatti, tutti interpretabili in una chiave accusatoria, tanto quanto in chiave difensivistica, emerge un *tempus commissi delicti* precedente alla assunzione della funzione ministeriale e protratto oltre l'immanenza della carica governativa. Le condotte, come evidenziato dal Tribunale di Milano, nella composizione collegiale di tribunale per i ministri, a pag. 23 della propria decisione, «*dirette ad ottenere l'astensione del Ministro dell'economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, una volta as-*

sunta la carica, da azioni che potessero compromettere, o anche solo rallentare o tentare di ostacolare, l'operazione di acquisizione di DRS da parte di Finmeccanica», sono precedenti l'assunzione della carica, fuoriescono dal recinto della funzionalità ministeriale e non consentono, pertanto, di poter sviluppare la necessaria riflessione alla quale questo Organo parlamentare è sollecitato dalla previsione normativa. Se non tutta, certamente parte della condotta illecita contestata al sen. Tremonti appartiene ad un periodo temporale estraneo alla funzione ministeriale, il che sottrae una parte rilevante della condotta illecita alla riflessione imposta dal ragionamento costituzionale, facendo venir meno il requisito di funzionalità oggettiva con la funzione governativa, posta a base e presidio costitutivo della autorizzazione parlamentare.

Il Relatore, in conclusione, ritiene di dover proporre alla Giunta la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica procedente, trattandosi di reato privo della funzionalità oggettiva con la carica ministeriale.

Dichiarata l'incompetenza del Senato, per difetto della condizione della ministerialità del reato contestato, l'Autorità giudiziaria potrà proseguire il procedimento penale nelle forme ordinarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria**284^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
MORRA*La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (PD) illustra il decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Il provvedimento si compone di sette articoli. L'articolo 1 prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali, senza interessi, il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015). È richiesta la prestazione da parte del produttore di fidejussione bancaria, a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione, ammessa solo per importi superiori a 5.000 euro, devono essere presentate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) entro il 31 agosto 2015.

L'articolo 2 interviene con riguardo all'ultimo periodo di applicazione del sistema delle quote e introduce una disciplina a regime a tutela dei produttori di latte crudo. In particolare, si prevede che, per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, nel caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni do-

vute ai sensi della normativa vigente, sia ammessa la compensazione anche a favore delle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento, ma meno del 12 per cento, il quantitativo disponibile. Si dispone, inoltre, che i contratti per la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possano avere durata inferiore ai 12 mesi e che i costi medi di produzione del latte crudo siano elaborati mensilmente dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Con il medesimo articolo 2 si dispone l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dal decreto-legge n. 1 del 2012, che ha regolato i rapporti contrattuali relativi alla cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 3 è volto a favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero-caseario e fissa i requisiti di rappresentatività delle organizzazioni interprofessionali in tutti i settori produttivi del comparto agricolo, dando attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1308 del 2013.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendo ad esso una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura viene rinvenuta riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.

L'articolo 5 riapre i termini per accedere al fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nell'anno 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*, la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale *ad acta* relativa alle attività svolte dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

L'articolo 7, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.

Sottolinea, quindi, che il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, in quanto interviene su alcuni settori di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Considerata la necessità e l'urgenza di fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore del latte, favorire il recupero della capacità produttiva del settore olivicolo e sostenere concretamente le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, propone alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur riconoscendo un uso più attento da parte del Governo, quanto meno negli ultimi mesi, dello strumento della decretazione d'urgenza, sottolinea che il settore agricolo versa, ormai da molti anni, in una situazione critica. Pertanto, sarebbe stato preferibile intervenire con provvedimenti di carattere ordinario, che avrebbero consentito di approfondire le diverse tematiche a favore della definizione di una disciplina organica. Peraltro, sebbene il decreto-legge abbia effettivamente un contenuto omogeneo, alcune misure non sembrano urgenti.

Annuncia, quindi, un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel sottolineare l'omogeneità delle misure in esame, ritiene necessario il ricorso a strumenti di urgenza per soddisfare le esigenze del settore agricolo, la cui situazione di crisi è ben nota. In questo modo, infatti, si garantisce un *iter* privilegiato al provvedimento, rispetto agli altri disegni di legge attualmente all'esame delle Camere, in questo periodo impegnate nella discussione di progetti di riforma particolarmente complessi. A nome del Gruppo, preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che il rallentamento dei lavori parlamentari è determinato dall'iniziativa del Governo di assegnare la priorità a disegni di legge di riforma in ambiti differenti e tutti particolarmente complessi, su cui peraltro sarebbe stata preferibile un'attività legislativa autonoma del Parlamento. Se il Governo si occupasse piuttosto della gestione dei problemi concreti del Paese, non sarebbe necessario intervenire con strumenti di natura emergenziale.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel replicare al senatore Endrizzi, precisa che l'adozione del decreto-legge è giustificata dall'urgenza di dare sostegno ad alcuni settori agricoli colpiti da particolari condizioni di crisi, in parte dovute al contingentamento della produzione del latte e in parte a eventi calamitosi e fitopatie. Ciò presuppone l'adozione di un complesso di norme, alcune delle quali, pur non provviste del medesimo carattere d'urgenza, risultano comunque necessarie ai fini della coerenza del provvedimento.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ribadisce che il provvedimento reca interventi che sono notoriamente necessari per affrontare la perdurante situazione di crisi del comparto agricolo. Non si può peraltro disconoscere l'urgenza di tali misure, che peraltro risultano omogenee, in quanto attinenti a settori di competenza del Ministero delle politiche agricole. Pertanto, non vi sono ragioni ostative al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria**285^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato

- e petizione n. 849 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) valuta positivamente l'intento, sotteso al progetto di riforma, di riordinare il Terzo settore, in ragione della particolare rilevanza di tale comparto. Tuttavia, in considerazione della consistente riduzione degli investimenti per la spesa sociale operata negli ultimi anni nell'ambito della *spending review*, occorre intervenire per restituire nuovo slancio a un settore che svolge servizi sociali indispensabili.

Dopo aver criticato la scelta del Governo di chiedere una delega in materia, ritenendo più adeguato lo strumento del disegno di legge ordinario, che avrebbe consentito un esame più approfondito e dettagliato, sottolinea alcune ambiguità del testo, su cui reputa necessario intervenire in sede emendativa.

A suo avviso, infatti, alcune misure rischiano di snaturare il settore *no profit*. Ad esempio, l'introduzione della previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, seppure assoggettata a determinate condizioni, non appare appropriata per le caratteristiche specifiche dell'impresa sociale.

Sarebbe opportuno, invece, fissare criteri che consentano di individuare con certezza gli enti riconducibili al Terzo settore, proprio per evitare che imprese con finalità di lucro possano accedere ai benefici fiscali. Anche le norme per il riconoscimento della personalità giuridica, soprattutto con riferimento al regime di responsabilità, non sembrano adeguate per associazioni basate sul volontariato.

Al contrario, ritiene che l'assenza di indicazioni relative alle attività economiche accessorie rischia di penalizzare le associazioni prive di sostegno pubblico, che ricorrono all'autofinanziamento per svolgere le proprie iniziative di utilità sociale.

Sarebbe opportuno, inoltre, istituire un'autorità per la promozione dell'intero settore, a cui attribuire anche compiti di vigilanza, al fine di garantire la trasparenza sulle attività svolte.

Infine, auspica l'introduzione di una definizione più precisa del servizio civile universale, per sottolinearne le peculiari finalità di difesa e promozione dei valori costituzionali, soprattutto nell'ambito della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La senatrice BISINELLA (*Misto-FAL*) sottolinea l'importanza del Terzo settore per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, confermata anche dai dati dell'ISTAT sulla diffusione delle associazioni di volontariato dedite ad attività socialmente utili e a iniziative a tutela dell'ambiente e per la promozione culturale e sportiva. Queste peraltro sono fortemente radicate sul territorio, in particolare nel Nord Italia.

Evidenzia tuttavia la necessità di correggere alcuni aspetti critici. Innanzitutto, rileva un'incongruenza fra il titolo del disegno di legge delega, che prefigura una riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, e alcuni interventi previsti dal testo, finalizzati piuttosto a una revisione della disciplina vigente. Ciò determina, a suo avviso incertezza sulla reale portata innovativa dell'iniziativa del Governo. Inoltre, sarebbe opportuno precisare i principi e criteri di delega, che rischiano di determinare dubbi sotto il profilo interpretativo, a causa della loro ampiezza e genericità.

Richiama l'attenzione sull'esigenza di valutare con attenzione gli ambiti di competenza definiti dall'articolo 117 della Costituzione, sia pure in un'ottica di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale, secondo il principio di sussidiarietà riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione. A suo avviso, ciò appare particolarmente rilevante con riguardo al comma 3 dell'articolo 1, che fa riferimento alla eventuale necessità di un'intesa con la Conferenza unificata per le singole materie oggetto dell'intervento normativo.

Concorda sui rilievi già espressi nel corso della discussione circa l'inopportunità di trasformare i centri di servizio per il volontariato in soggetti erogatori di finanziamenti, proprio per evitare episodi di corruzione, e auspica l'introduzione di correttivi alla disciplina del servizio civile universale. Infatti, pur apprezzando il riconoscimento, a fini formativi, delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile, esprime perplessità circa la durata prevista dalla lettera g) del comma 1 dell'arti-

colo 8 e anche sugli eventuali rischi per la sicurezza, connessi allo svolgimento di iniziative per la promozione della pace in Paesi al di fuori dell'Unione europea.

Infine, formula considerazioni critiche sulla dotazione finanziaria, che ritiene insufficiente, e sull'attribuzione al Ministero del lavoro di compiti di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria

412^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana, De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi; modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sugli emendamenti. Propone, pertanto, un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria**124^a Seduta***Presidenza del Presidente*
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1971) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra il provvedimento in titolo, specificando che esso, approvato dalla Camera con una serie di modifiche rispetto al testo originale, contiene disposizioni aventi ad oggetto il rilancio di alcuni settori agricoli strategici in crisi, con particolare riferimento al comparto lattiero-caseario e olivicolo, al sostegno delle aziende colpite da situazioni emergenziali di carattere eccezionale, e a interventi urgenti di razionalizzazione di strutture ministeriali.

Segnala che il primo dei settori strategici su cui interviene il decreto è il lattiero-caseario, per introdurre le norme necessarie a governare il passaggio graduale dal regime delle quote latte a quello della liberalizzazione, come suggerito agli Stati membri dall'Unione europea, la quale pur avendo aperto tavoli negoziali, a tutt'oggi non ha fornito indicazione di misure per affrontare il rischio di un aumento della volatilità dei prezzi. Il decreto interviene con urgenza per indicare misure per regolare i

mesi a ridosso della fine del regime delle quote e per riordinare le relazioni commerciali all'interno della filiera.

A tal fine, ricorda che la Camera ha inserito anche la previsione di poter procedere ad una diversa procedura di assegnazione della gestione del SIAN, al termine previsto per la partecipazione privata, che consenta una maggiore efficienza delle procedure relative anche alla rateizzazione dei versamenti dovuti per le eccedenze di latte prodotto nell'ultima campagna di applicazione del regime delle quote. Detto riordino consentirà ad AGEA il superamento delle inefficienze, alla luce del piano più complessivo di riordino degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il secondo settore strategico per il rilancio della crescita del settore agricolo, che versa in una preoccupante crisi, aggravatasi per la diffusione della «*Xylella fastidiosa*», su cui interviene il provvedimento, è quello olivicolo, prevedendo un piano di interventi che consentano di affrontare il delicatissimo momento, ove numerose imprese sono in stato di crisi, a fronte di una domanda di olio di qualità in crescita nel mondo, a cui il sistema mostra di non essere in grado di proporre un'adeguata offerta.

Ricorda poi che nell'urgenza e necessità, il decreto interviene a sostegno delle imprese colpite da emergenze alluvionali e sanitarie.

Le misure contenute nel decreto-legge segnano un intervento incisivo volto ad affrontare tali questioni, che stanno affliggendo l'agricoltura italiana nell'ultimo periodo, mettendo in campo misure destinate ad incidere strutturalmente sul settore agricolo, di cui beneficerà l'intero sistema produttivo del comparto primario.

Prima di procedere all'illustrazione dell'articolato, ricorda che le problematiche affrontate dal provvedimento sono state, e sono tuttora, oggetto di specifica attenzione e preoccupazione da parte della Commissione, che in merito ha svolto un'intensa attività conoscitiva, fino all'attuale esame in sede plenaria del problema concernente la «*Xylella fastidiosa*», in ordine al quale in sede di pronunciamento sarà opportuno tenere conto anche delle misure contenute nel decreto-legge in esame.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del decreto.

Il tema delle quote latte è oggetto dell'articolo 1, il quale interviene in applicazione della normativa europea (Regolamento n. 2015/517) approvata a conclusione del regime delle quote latte, con la quale si è prevista la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cosiddette «multe») relativi all'ultima campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

In particolare, il comma 1 prevede espressamente che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. La richiesta di accesso alla rateizzazione, a cui possono accedere tutti i produttori, anche quelli che hanno già versato il prelievo, deve essere presentata

previa prestazione di fideiussione bancaria a favore di AGEA, ovvero assicurativa, secondo quanto deliberato dalla Camera.

Ai sensi del comma 2, la presentazione delle domande è fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro, mentre il comma 3 indica le scadenze per il versamento delle tre rate, di pari importo: 30 settembre del 2015, del 2016, del 2017.

Al comma 4 viene previsto che, in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e Agea escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata.

Ai sensi del comma 5, alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione europea sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'AGEA, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.

Ai sensi del comma 6, il Fondo di rotazione viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

Il comma 6-bis, introdotto alla Camera, prevede che AGEA possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema stesso direttamente o tramite società interamente pubblica, o attraverso l'affidamento a terzi selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 2 contiene norme per il superamento del regime delle quote latte e per le corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Al primo aspetto provvede il comma 1, stabilendo che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute, è ammessa la compensazione per le aziende che hanno superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo purché nel limite del 6 per cento del quantitativo disponibile (tali percentuali sono state definite nel corso dell'esame alla Camera, in quanto originariamente il testo limitava la possibilità di compensare solo alle aziende che avevano superato il quantitativo disponibile fino al 12 per cento).

In base al comma 2, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e ISMEA è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo.

La cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari è oggetto del comma 3, il quale, per dare attuazione a quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, interviene, attraverso modifiche alla disciplina vigente, ad aumentare l'entità delle sanzioni previste per

la violazione degli obblighi inerenti ai relativi contratti, al fine di rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti.

L'articolo 3, modificato in più punti durante l'esame alla Camera, introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, prevedendo al comma 1 che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento (il testo originale prevedeva il 20 per cento). È stato altresì precisato che tale quota può riguardare non solo l'intero settore ma anche ciascun prodotto o gruppo di prodotti, con ulteriori disposizioni sulla rappresentatività delle organizzazioni interprofessionali.

Il comma 2 detta norme sul riconoscimento, che può essere concesso a una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore, anche per circoscrizione economica, sempre a livello nazionale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa europea. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa, mentre restano validi i riconoscimenti già effettuati.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto un comma 2-bis secondo il quale le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Il comma 3 autorizza le organizzazioni in parola a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede la possibilità di richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dalle organizzazioni siano estese anche ai non iscritti.

Riguardo all'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni, il comma 5 dispone sui requisiti di rappresentatività che devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente, mentre il comma 6 stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni valide *erga omnes*.

Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni costituite negli altri settori, con le relative prescrizioni in tema di rappresentatività, in conformità con quanto previsto nel settore del latte.

Il comma 8 dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto a quella precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella più rappresentativa.

L'articolo 4, finalizzato al recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario, istituisce il Fondo per la realizzazione del piano di interventi nel settore in oggetto, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 e di 14 milioni per il 2016 e 2017, quest'ultima incrementata nell'esame alla Camera rispetto alla previsione iniziale di 8 milioni.

Durante l'esame presso la Camera sono state specificate le finalità del Piano di interventi consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del *made in Italy*; nel recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, in relazione a due distinte fattispecie.

La prima ha ad oggetto le aziende colpite da eventi alluvionali e, secondo una modifica della Camera, da avversità atmosferiche verificatesi tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame, ricomprendendo anche, come aggiunto dalla Camera, imprese agricole che hanno subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

La seconda fattispecie riguarda le aziende colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015 con priorità, secondo quanto specificato dalla Camera, per quelli legati alla diffusione della «*Xylella fastidiosa*», del Cinipide del castagno (per i quali è previsto un criterio di priorità alle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della «*flavescenza dorata*».

In particolare, per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della «*Xylella fastidiosa*» la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, mentre, in base a una modifica della Camera, per gli altri interventi è prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

La Camera ha introdotto un comma 3-bis con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo pari a 250.000 euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per il 2016, al fine di prevedere, a favore delle imprese di pesca ed acquacoltura ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, a partire dall'anno 2012, interventi compensativi per danni a produzioni e strutture.

In tema di strutture ministeriali provvede l'articolo 6, il quale sopprime la gestione commissariale delle attività *ex* Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti. La norma è finalizzata, secondo la relazione iniziale al provvedimento, a garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del Sud Italia colpite da eventi alluvionali, anche in rapporto al Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN), in fase di approvazione, che conterrà gli interventi nazionali per l'irrigazione in agricoltura e richiederà una gestione coordinata con le politiche europee relative allo sviluppo rurale.

All'articolo è stato aggiunto un comma 3-*bis* che proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione al dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'*ex* ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Ricorda infine che nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto un nuovo articolo 6-*bis*, recante norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, il quale prevede l'istituzione, con successivo decreto ministeriale, delle Commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative, chiamate a determinare le quotazioni di prezzo alle quali far riferimento nei contratti di compravendita e cessione dei prodotti agroalimentari.

La norma dispone anche in merito alla partecipazione di organizzazioni e associazioni professionali, secondo criteri oggettivi di rappresentatività, e alla sospensione dell'autonoma rilevazione delle borse merci istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avente ad oggetto le categorie merceologiche per cui le Commissioni uniche nazionali sono state istituite.

Il presidente FORMIGONI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per lunedì 22 giugno, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria**153^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(762) CASTALDI ed altri. – *Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

– **e voti regionali nn. 18 e 21 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ASTORRE (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 1629, che è il risultato dell'approvazione in testo unificato degli atti Camera nn. 750, 947, 1042, 1240, 1279, 1627 e 1809.

Il provvedimento, che è stato approvato con larghissimo consenso presso l'altro ramo del Parlamento, si compone di 4 articoli e apporta alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali, introducendo l'obbligo di chiusura per almeno sei tra i dodici giorni festivi dell'anno specificamente indicati nel testo.

Nel passare all'esame dell'articolato, sottolinea in particolare le misure riguardanti gli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva e il Fondo per il sostegno alle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

Relativamente alle prime, precisa che in dodici giorni festivi dell'anno le attività commerciali debbono essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva, ma anche che viene contestualmente consentito a ciascun esercente l'attività di vendita al dettaglio di derogare all'obbligo di chiusura, fino a un massimo di sei giorni, individuati liberamente tra i dodici indicati dal testo. Inoltre evidenzia che sono escluse dal campo di applicazione di tali limiti alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quanto invece alle seconde, chiarisce che il Fondo riguarda le microimprese che hanno un organico inferiore a 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro e che gli stanziamenti ad esso destinati ammontano a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, da utilizzare per l'erogazione dei contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica. Inoltre, ai fini del finanziamento del Fondo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi. Relativamente alle risorse previste, pur giudicandole ancora insufficienti a fronte delle esigenze delle imprese coinvolte, ritiene che si tratti di un importante segnale di attenzione nei loro confronti ed esprime comunque l'auspicio che in futuro tali risorse possano essere incrementate.

Illustra quindi l'atto Senato n. 762, sempre in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, evidenziando come l'intento dei proponenti sia quello di abolire le liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti con il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (cosiddetto Salva-Italia); il suo contenuto è identico a quello dell'atto Camera n. 750, confluito nel testo approvato dal quel ramo del Parlamento.

Il provvedimento si compone di due articoli e prevede che le attività commerciali siano svolte senza limitazioni di apertura o chiusura quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; si prevede che le Regioni adottino un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali in tali località secondo criteri determinati.

Viene inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture.

Conclude auspicando una rapida approvazione dei disegni di legge in titolo e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), pur evidenziando le differenze tra il provvedimento a sua prima firma e quello approvato dalla Camera dei deputati, ritiene che il compromesso raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento, seppur al ribasso, sia accettabile; invita quindi gli altri Gruppi politici a favorire una rapida conclusione dell'*iter* legislativo e ad approvare il testo senza alcuna modifica. In tal modo si andrà incontro alle esigenze del piccolo commercio e dei lavoratori coinvolti, senza tuttavia colpire gli interessi della grande distribuzione e, soprattutto, si trasmetterà l'importante messaggio che il Parlamento può incidere in materia di liberalizzazioni.

La presidente PELINO ricorda la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni informali, sollecitando i Gruppi a segnalare entro la prossima settimana i soggetti da coinvolgere.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1971 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» per il parere alla Commissione agricoltura, che sarà discusso in Assemblea già nel corso della prossima settimana. Propone quindi che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge sin dalla seduta che sarà convocata martedì 23.

Propone inoltre di esaminare l'atto del Governo n. 171, in materia di disciplina del bilancio di esercizio e consolidato per società di capitali, per il quale la Commissione renderà il parere alle Commissioni riunite giustizia e finanze.

La Commissione conviene con le proposte della Presidente.

La seduta termina alle ore 14,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria

244^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1472) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Norme per favorire il ricambio generazionale nella professione infermieristica e nelle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251

(Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (PD) illustra i contenuti e le finalità del disegno di legge in titolo, sottolineando che esso ha avuto origine da alcune riflessioni scaturite dall'esame della legge di stabilità per il 2014.

Il testo propone incentivi intesi a favorire l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di giovani professionisti sanitari nonché il passaggio dal contratto di lavoro a tempo pieno al contratto di lavoro a tempo parziale degli esercenti le professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici.

In particolare, il disegno di legge prevede che per gli infermieri e gli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e che si rendano disponibili alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (con una riduzione dell'orario di lavoro pari al 50 per cento delle ore contrattualmente dovute) sia riconosciuta (sino alla maturazione dei requisiti pensionistici) anche la quota ulteriore di contribuzione che deriverebbe da un contratto di lavoro a tempo pieno. Tale riconoscimento è subordinato alla sottoscrizione di un atto denominato «patto intergenerazionale», firmato dal pensionando, dall'assumibile, dall'azienda o struttura sanitaria (pubblica o privata accreditata), nonché dalle rappresentanze sindacali. Con i risparmi di spesa derivanti dalle riduzioni di orario in og-

getto, il medesimo datore di lavoro assume, con contratto a tempo indeterminato, infermieri o esercenti altre professioni sanitarie di età non superiore a 35 anni e disoccupati o inoccupati. Tali nuovi contratti possono essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

Il disegno di legge prevede altresì che le aziende e strutture sanitarie (pubbliche o private accreditate) avviino, in collaborazione con l'INPS, una ricognizione relativa alla consistenza numerica degli infermieri e degli esercenti le altre professioni sanitarie ai quali manchino non più di trentasei mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici e adottino, di concerto con le rappresentanze sindacali, piani di informazione volti a diffondere tra i potenziali destinatari la conoscenza degli incentivi in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BIANCO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il testo reca «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale», ed è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Nel suo complesso, la delega posta dal disegno di legge concerne la revisione della disciplina del Terzo settore e dei relativi enti, con particolare riguardo anche alla revisione: delle norme del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute; della disciplina dell'impresa sociale e di quella del Servizio civile nazionale. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi.

I principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega in oggetto sono posti dall'articolo 2.

Essi prevedono: di riconoscere e garantire il libero esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali, strumento per l'attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, di cui agli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; di riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata senza fini di lucro, diretta a realizzare «*prioritariamente*» la produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale o interesse generale (e questo anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali); di assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia autonomia statutaria, per consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti; di semplificare la normativa vigente.

L'articolo 3 detta principi e criteri direttivi specifici per la suddetta revisione della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. Tali

principi e criteri direttivi prevedono: la semplificazione e la revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; la previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci; la disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche; la garanzia del rispetto dei diritti degli associati; la previsione dell'applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa delle norme di cui ai titoli V e VI del libro V del codice civile (in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici), in quanto compatibili.

L'articolo 4 reca principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina del Terzo settore, del quale la definizione è fornita dal comma 1 dell'articolo 1: si intende per tale «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»; si esclude espressamente, dalla definizione di Terzo settore: le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.

In materia di Terzo settore, la disciplina di delega prevede la redazione di un apposito codice, che raccolga e coordini le disposizioni vigenti e indichi espressamente le norme abrogate a seguito della sua entrata in vigore.

I principi e criteri direttivi specifici di cui al suddetto articolo 4 prevedono, tra l'altro: la determinazione delle disposizioni generali e comuni applicabili al Terzo settore; l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale caratterizzanti gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisca requisito per accedere alle agevolazioni; la definizione di modalità organizzative e amministrative degli enti, tali da risultare ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione di associati e lavoratori, trasparenza, economicità gestionale; il divieto di qualsiasi distribuzione di utili o avanzi di gestione; la definizione di criteri onde determinare una stretta strumentalità dell'eventuale attività di impresa (da sottoporre a regime di contabilità separata) svolta dall'ente di Terzo settore, rispetto all'attività istituzionale; la disciplina di obblighi e sanzioni, circa il controllo interno, la rendicontazione, la trasparenza e l'informazione; l'individuazione di modalità e criteri di verifica dell'attività svolta; la determinazione di limiti, nonché di obblighi di pubblicità e trasparenza, circa gli emolumenti o qualsiasi corresponsione effettuata dall'ente; la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti, e degli atti gestionali rilevanti, attraverso la messa a punto di un registro unico del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano «prevalentemente o stabilmente» di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, europei; la valorizzazione del coinvolgimento degli enti nella fase programmatoria territoriale dei servizi

socio-assistenziali e di tutela dei beni culturali, con affidamento (ai medesimi enti) di servizi di interesse generale e successiva valutazione dei risultati conseguiti; lo stimolo ad aggregazioni di enti con finalità statutarie affini; l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio, in raccordo con i Ministeri competenti, del coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di «indirizzo» delle attività degli enti di Terzo settore.

Nell'ambito della revisione della disciplina del Terzo settore, l'articolo 5 reca principi e criteri direttivi specifici per le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Essi prevedono: l'armonizzazione delle discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale; la promozione della cultura del volontariato tra i giovani; la valorizzazione delle esperienze di volontariato ed il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite; il riconoscimento e la valorizzazione delle reti associative di secondo livello; la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato; la revisione e la razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale e la previsione di requisiti uniformi per tali Osservatori, per quelli regionali e per i registri; la disciplina della volontaria rinuncia al proprio *status* da parte delle società di mutuo soccorso esistenti (con permanenza della natura di associazioni senza fine di lucro).

L'articolo 6 reca principi e criteri direttivi specifici per la delega per la revisione della disciplina dell'impresa sociale.

Essi prevedono: la qualificazione giuridica dell'impresa sociale; l'ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (sono in tal modo inclusi, rispetto alla normativa vigente, i seguenti settori: commercio equo e solidale; servizi per il lavoro volti all'inserimento dei lavoratori svantaggiati; alloggio sociale; erogazione del microcredito da parte di soggetti abilitati); l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali; l'adozione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica dell'impresa; la determinazione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti circa la remunerazione delle cariche sociali e dei titolari degli organismi dirigenti; la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle «nuove forme di esclusione sociale»; la possibilità di assunzione di alcune cariche sociali da parte di imprese private o di amministrazioni pubbliche; il coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; la nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

L'articolo 7 imputa le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sul Terzo settore, incluse le imprese sociali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (salvo il coordinamento del Presidente del Consiglio, e con il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e dell'Osservatorio nazionale per l'associazionismo di promo-

zione sociale e con la trasmissione alle Camere, ai sensi del successivo articolo 11, di una relazione annua).

L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per la delega per la revisione della disciplina del Servizio civile nazionale.

Essi prevedono, tra l'altro: l'istituzione del servizio civile universale, inteso alla difesa dei valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale; la programmazione («di norma») triennale degli accessi, i quali sono da effettuarsi mediante bando pubblico; l'ammissione di giovani la cui età sia compresa tra i 18 ed i 28 anni; la definizione dello *status* giuridico, con il riconoscimento di uno specifico rapporto di servizio civile con lo Stato, esente da ogni imposizione tributaria e non assimilabile ad un rapporto di lavoro; il coinvolgimento degli enti territoriali; la semplificazione e trasparenza nella selezione dei giovani, nell'accreditamento degli enti di servizio civile e nella gestione e nella valutazione dell'attività svolta da tali enti; la determinazione «di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti»; la «possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea»; il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante il servizio civile, «in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo».

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi di delega relativi: alle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore; al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio.

Tali principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro: l'introduzione di una nuova definizione di ente non commerciale ai fini fiscali (connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente) e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio; la razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni fiscali (deducibilità e detraibilità) per le erogazioni liberali; il «completamento» della riforma dell'istituto del «cinque per mille»; la razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati; l'istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali; l'introduzione di «meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale»; l'assegnazione in favore degli enti del Terzo settore di immobili pubblici inutilizzati nonché dei beni (mobili e immobili) confiscati alla criminalità organizzata; la determinazione di agevolazioni per il trasferimento di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore; la revisione della disciplina delle ONLUS, «in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di

distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative».

I commi da 1 a 3 dell'articolo 10 definiscono i limiti di spesa per l'esercizio delle deleghe e la relativa copertura finanziaria. Il comma 4 dello stesso articolo specifica che le discipline di delega ed i decreti legislativi in oggetto si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, dedicata allo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Federazione nazionale imprese onoranze funebri (FENIOF) e della Associazione nazionale esercenti impianti lampade votive elettriche (ANEILVE).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione del Presidente della regione Valle D'Aosta, Augusto Rollandin, del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, e del Presidente della Sezione regionale di controllo per la regione Sardegna della Corte dei conti, Francesco Petronio

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Augusto ROLLANDIN, *presidente della regione Valle D'Aosta*, Gianfranco GANAU, *presidente del Consiglio regionale della Sardegna*, e Francesco PETRONIO, *presidente della Sezione regionale di controllo per la regione Sardegna della Corte dei conti*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, il senatore Roberto COTTI (M5S).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

C. 3098 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Albert LANIECE *Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), *relatore*, fa presente che la Commissione è tenuta a rendere alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato dal Senato.

Il disegno di legge all'esame, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato approvato dal Senato il 30 aprile 2015, apportando al testo licenziato dal Consiglio dei ministri, e sul quale la Commissione si espressa in prima lettura, numerose modifiche.

Osserva quindi che alcune delle modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dal Consiglio dei ministri sono andate nel senso di recepire i rilievi espressi dalla Commissione per le questioni regionali in prima lettura, sia con riferimento al riordino delle funzioni e dei finanziamenti delle Camere di Commercio, sia in relazione alla salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali con particolare riferimento alle attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali nonché quelle assegnate ai presidenti delle regioni speciali e province autonome in materia di funzioni prefettizie.

Il disegno di legge consta di diciotto articoli, ripartiti in quattro Capi, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare in massima parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.

Il capo I concerne le semplificazioni amministrative.

In particolare, gli articoli 1, 2, 4 e 6, recano deleghe al Governo in materia di: carta della cittadinanza digitale; conferenza di servizi; segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva; revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Gli articoli 3 e 5 novellano invece la legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendovi l'articolo 17-*bis*, che disciplina il silenzio assenso in tutti i casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concertati o nulla osta tra amministrazioni pubbliche e novellando gli articoli 19, 21 e 21-nonies, in materia di autotutela amministrativa.

Il capo II è dedicato all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo 7 delega il Governo a ridisciplinare la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le agenzie governative nazionali e gli enti pubblici non economici nazionali, mentre l'articolo 8 delega il Governo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio.

Il capo III riguarda il personale e si compone di tre articoli.

Gli articoli 9 e 10 delegano il Governo ad una riforma della dirigenza pubblica ed alla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, mentre l'articolo 11 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare misure per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il capo IV, rubricato «Deleghe per la semplificazione normativa», contiene in realtà anche disposizioni ulteriori.

In particolare: l'articolo 12 reca procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione nei seguenti ambiti: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Gli articoli 13, 14 e 15 contengono i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio di ciascuna delega, mentre l'articolo 16 delega il Governo a modificare ed abrogare disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

Gli articoli 17 e 18 contengono infine disposizioni di carattere generale: la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e Province autonome; le disposizioni di natura finanziaria.

Con riferimento alle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, segnala gli articoli 7, 8, 9, 13 e 17.

In particolare, l'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi entro la data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Mi-

nisteri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

Tra i principi e criteri direttivi si segnala, alla lettera *a*), il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014).

Menziona poi la lettera *d*) che, con esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica, prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

Infine, l'articolo 7, comma 4, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione per le questioni regionali nel parere precedentemente espresso, mantiene ferme, nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, tutte attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali nonché quelle assegnate ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie.

L'articolo 8 prevede quindi una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il decreto legislativo dovrà essere emanato entro dodici mesi nel rispetto di principi e criteri direttivi, tra cui: rideterminazione del diritto annuale, riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60), ridefinizione dei compiti e delle funzioni, riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese, definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni, riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere della Conferenza unificata.

L'articolo 9 reca invece una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro dodici mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

È prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN),

esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali, in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando il mantenimento della figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente).

Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i primi tre anni tale funzione è affidata a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale.

Saranno contenuti in una banca dati – tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli – i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Ai decreti delegati spetta quindi la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, il necessario superamento di un successivo esame dopo un primo periodo di immissione in servizio, nonché l'esclusione di graduatorie di idonei.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli; riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Altri criteri di delega riguardano: la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato; la definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali; la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta; la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi; la rilevanza

della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione; il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti; la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico.

Il comma 1, lettera o) dell'articolo 9 detta i principi fondamentali di delega al Governo per la disciplina, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, del conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del SSN.

I decreti legislativi sono adottati, previo parere della Conferenza unificata (e, relativamente all'istituzione del ruolo dei dirigenti regionali e del ruolo dei dirigenti degli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

L'articolo 13 individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (sia statali sia regionali) e dei connessi profili di organizzazione amministrativa.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi, segnala quello contenuto alla lettera q) del comma 1 che ribadisce, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, la titolarità della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente.

L'articolo 17 inserisce infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 9,25.

ALLEGATO 1

Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge del Governo C. 3098, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che:

le disposizioni recate dal progetto di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere, *g*), *l*) e *m*) della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale);

osservato che:

l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite;

rilevato inoltre che:

l'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera *b*), numero 2), principi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione – sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – di un ruolo unico dei dirigenti regionali, nonché, alla lettera *c*), numeri 2) e 3), principi e criteri direttivi per l'accesso alla dirigenza pubblica;

ricordato, a tale proposito, che, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del impiego pubblico regionale deve essere ascritta all'ambito materiale «ordinamento civile» (di competenza legisla-

tiva esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) per quanto concerne gli aspetti della disciplina del rapporto di lavoro in relazione ai quali ha operato la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, vincolante anche per le Regioni (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 2 del 2004, 380 del 2004, 233 del 2006, 95 del 2007 e 19 del 2013), risultando invece ascrivibile alla competenza regionale residuale a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», la sola disciplina dei rimanenti profili «pubblicistico-organizzativi» del rapporto di lavoro e che a tale ultimo ambito materiale deve essere ascritta anche «la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale» (si vedano, tra le tante, Corte costituzionale, sentenze nn. 4 del 2004, 380 del 2004, 233 del 2006, 95 del 2008, 100 del 2010);

ricordato, peraltro, che la predetta potestà legislativa regionale, come precisato dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 215, 252 e 293 del 2009), è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di pubblico impiego (tra cui il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi) anche al rispetto dei «principi generali di organizzazione pubblica» e che il ruolo unificante del legislatore statale in questo ambito trova fondamento nello stesso principio di unità e di indivisibilità della Repubblica sancito dall'articolo 5 della Costituzione, che si traduce nella necessità di assicurare linee di indirizzo comuni dell'organizzazione amministrativa, strumentali al perseguimento dell'obiettivo ultimo della realizzazione di un esercizio unitario della funzione pubblica in tutto il territorio nazionale, nonché nella finalità di «promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e di rimuovere ostacoli all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120 Cost.)» (Corte costituzionale, sentenza n. 388 del 2004);

osservato infine che la disposizione di cui all'oggetto (analogamente ad altra ritenuta conforme a Costituzione dalla richiamata sentenza n. 388 del 2004) «non si ingerisce nelle scelte delle amministrazioni regionali e degli enti locali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale (né quanto al numero, né quanto alla qualità di tale personale)» (...) libere essendo le amministrazioni pubbliche locali di specificare in modo dettagliato il tipo di personale del quale intendono valersi nonché la sede di destinazione»,

esprime

PARERE APPROVATO

con la seguente condizione:

all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia di vigilanza dell'ambiente, del territorio e del mare al fine di individuare soluzioni condivise

che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4), che reca principi e criteri direttivi con riferimento all'inquadramento dei segretari comunali e provinciali, prevedendo, tra l'altro, l'abolizione della suddetta figura ed il suo passaggio nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) della medesima lettera, si dovrebbe precisare che le disposizioni di cui all'oggetto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con quanto disposto dai rispettivi statuti speciali, dalle relative norme di attuazione, e dalle leggi regionali adottate in materia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 18 giugno 2015

**COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI UMANI,
NUOVE FORME DI SCHIAVITÀ**

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente di Anima sgr SpA, Claudio Bombonato

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente il presidente di Anima sgr SpA Claudio Bombonato, accompagnato dal dottor Pierluigi Giverso, direttore divisione marketing e divisione business development, e dal dottor Andrea Mandraccio, responsabile clientela istituzionale diretta.

Svolge una relazione Claudio BOMBONATO, *presidente di Anima sgr SpA*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Marcello GUALDANI (AP) e Giorgio SANTINI (PD), e, a più riprese, il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Claudio BOMBONATO, *presidente di Anima sgr SpA*, Andrea MANDRACCIO, *responsabile clientela istituzio-*

nale diretta, Pierluigi GIVERSO, direttore divisione marketing e divisione business development.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Anima sgr SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,25.

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 18 giugno 2015

**Plenaria
128^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 9,40.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpI*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) svolge alcune comunicazioni concernenti l’attività del Comitato e l’organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 11,30.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 18 giugno 2015

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE:

Plenaria *Pag.* 53

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Giovedì 18 giugno 2015

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROMANI

La seduta inizia alle ore 13,30.

*INCONTRO INFORMALE CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI
ESTERI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, SEN. BENEDETTO DELLA VE-
DOVA, SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA, E CONSEGNA DI UNA TARGA COMME-
MORATIVA AI FAMILIARI DI ANDREA ROCCELLI*

In apertura di seduta il presidente ROMANI presenta, salutandoli, i componenti della famiglia Rocchelli: la madre, la professoressa Elisa Signori, docente di Storia contemporanea a Pavia; il marito, il dottor Rino Rocchelli; la sorella Lucia e la compagna di Andrea Rocchelli Maria Chiara Ferrari.

Il Presidente ricorda come l'iniziativa di commemorare con una targa dell'Assemblea OSCE Andrea Rocchelli – fotoreporter italiano caduto a Sloviansk (Ucraina) il 24 maggio dell'anno scorso – sia maturata nel contesto della riunione annuale dell'Assemblea, lo scorso ottobre, su iniziativa delle delegazioni italiana e svizzera; anche quest'ultima delegazione piangeva infatti la perdita di un operatore della Croce rossa elvetica caduto in Ucraina.

Il Presidente informa inoltre che, prima di procedere alla consegna della targa, il Sottosegretario agli affari esteri e la cooperazione internazionale, senatore Benedetto Della Vedova, ha accettato di aggiornare la delegazione sulla situazione in Ucraina.

Il Sottosegretario agli affari esteri Della Vedova prende quindi la parola ed esprime cordoglio per la scomparsa di Andrea Rocchelli. Illustra successivamente la situazione odierna nelle zone contese in Ucraina riassumendo la posizione del Governo italiano al riguardo.

Il presidente Romani informa che ha chiesto di prendere la parola la signora Maria Chiara Ferrari, compagna di Andrea Rocchelli. Le dà quindi la parola.

Maria Chiara Ferrari, nel ringraziare per l'iniziativa della delegazione italiana di realizzare una targa in memoria di Andrea Rocchelli, si sofferma sull'inchiesta aperta dalla Procura di Pavia sulla scomparsa dello stesso Andrea Rocchelli, chiedendo il sostegno delle istituzioni nell'accertamento della verità.

In conclusione, il presidente Romani procede alla consegna ai familiari di Andrea Rocchelli della targa commemorativa dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

La seduta termina alle ore 14,05.

